

REGOLAMENTO TECNICO DI QUARTIERE - PARTE I

1. ALLESTIMENTO/SMONTAGGIO STANDS - DIVIETI

1/a Allestimento degli stands

L'Espositore allestirà la propria area entro i limiti di superficie assegnati (individuabili mediante nastri adesivi applicati al pavimento e/o planimetria), rispettando tutte le prescrizioni tecniche riportate nel presente Regolamento e/o quelle emanate direttamente dall'Ente.

L'altezza dei posteggi non potrà superare quella delle pareti divisorie poste in opera dall'Ente Organizzatore. Non è ammessa la costruzione di soppalchi accessibili di altezza superiore a 0,70 m. L'Ente si riserva la facoltà di esaminare i progetti degli stands che risultino al di fuori degli standards.

Gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a regola d'arte nel pieno rispetto delle norme antinfortunistiche e di prevenzione incendi.

Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, alla esecuzione degli impianti e agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà dell'Ente o di terzi, è a carico esclusivo dell'Espositore;

L'Espositore, prendendo atto che il Quartiere Fieristico è assimilato ai locali di pubblico spettacolo, si impegna a rispettare la relativa normativa e tutte le prescrizioni e formalità previste dal presente Regolamento.

All'Ente devono essere consegnate tutte le dichiarazioni e documentazioni richieste secondo il presente Regolamento. La mancata consegna dei suddetti documenti comporterà la possibilità dell'Ente stesso di chiudere il posteggio e di adottare gli opportuni provvedimenti per assicurare condizioni di sicurezza, ferma restando ogni responsabilità civile e penale dell'Espositore. L'inosservanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia alle Autorità Giudiziarie.

1/b Divieti

Agli Espositori è vietato in particolare:

- applicare carichi alle strutture dei padiglioni, alle pareti divisorie etc.;
- attaccare o appendere alle strutture dei padiglioni: manifesti, cavi, pannelli, standardi, adesivi;
- spargere sul pavimento dei padiglioni nafta, benzina, solventi ed altri prodotti chimici che possano provocare danni alle pavimentazioni;
- fissare a pavimento moquette o materiali similari utilizzando nastri biadesivi a forte aderenza o colla;
- danneggiare le strutture dei padiglioni e dei piazzali, le relative dotazioni, in particolare è vietato piantare chiodi, sparare graffette, imbrattare con vernici, colla e nastri adesivi, trascinare carichi pesanti, circolare nei padiglioni con veicoli privi di ruote gommate;
- sovraccaricare il pavimento dei saloni di esposizione con un carico distribuito superiore a 1.000 kg/mq; nel caso di carichi concentrati l'espositore è tenuto a mettere in atto (a propria cura e spese) tutti gli accorgimenti idonei a ripartire il carico sul pavimento in modo tale da non superare in qualsiasi punto il limite suddetto e non arrecare danni ai padiglioni, con particolare attenzione alle piastre di copertura dei cunicoli impiantistici;
- accedere all'interno dei padiglioni con automezzi da trasporto che non siano a trazione elettrica o con motore a scoppio dotati di marmitta catalitica;
- scaricare acque reflue nei cunicoli secondari dei padiglioni senza l'ausilio di apposite tubazioni di scarico da innestare in corrispondenza degli attacchi predisposti; è comunque vietato lo smaltimento di acque corrosive per metalli ed il cemento, sostanze solidificanti, grassi, oli, vernici e acque maleodoranti;
- effettuare scavi e modificare le aree espositive;
- sollevare le piastre di copertura dei cunicoli;
- effettuare, in proprio o tramite terzi non autorizzati dall'Ente, allacciamenti diretti ai servizi (acqua e scarico, energia elettrica, aria compressa e telefono);
- manomettere i sigilli o le chiusure a chiave posti alle cassette di alimentazione dell'energia elettrica;
- manomettere e prelevare acqua dalle prese antincendio;
- effettuare lavori di qualsiasi genere che comportino varianti allo stato degli immobili o del materiale mobile dell'Ente;
- introdurre nella sede fieristica stufe a gas, bombole o qualunque tipo di materiale che possa, anche accidentalmente, essere causa di esplosione o di incendio;
- l'uso di apparecchi a fiamma libera, l'accensione di fuochi, candele o simili;
- introdurre contenitori in pressione; l'esposizione di apparecchiature con serbatoio è consentita purché i serbatoi siano vuoti;
- tenere in esposizione automezzi con motore a combustione interna con serbatoio contenente carburante;
- introdurre e conservare nei posteggi sostanze caustiche o corrosive, tossiche, velenose, irritanti, radioattive;
- abbandonare nel centro fieristico parte degli allestimenti dei posteggi quali moquette, cocciame, o residui di qualsiasi natura;
- azionare macchinari di ogni genere che possano provocare emissioni sonore, nonché radio, registratori, strumenti musicali ed ogni apparecchio di diffusione di suoni senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente. In ogni caso detti apparecchi dovranno essere azionati

in modo tale che i livelli di rumore siano contenuti entro i limiti previsti dalla normativa vigente e comunque, in modo da non arrecare danno e disturbo ad espositori e visitatori. L'eventuale autorizzazione alla diffusione sonora, non esime comunque l'Espositore dall'obbligo di adempiere, a propria cura e spese, a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di diritti d'autore. Per le pratiche relative gli interessati potranno rivolgersi direttamente alla S.I.A.E. - Agenzia di Assisi - Via Los Angeles - 06081 Santa Maria degli Angeli.

1/c Prescrizioni particolari

Data la presenza contemporanea di più operatori nello stesso ambiente di lavoro, ogni azienda dovrà avere cura di non effettuare lavorazioni che possano costituire pericolo per i propri lavoratori e/o per quelli di altre aziende presenti nello stesso stand o in quelli attigui. In particolare:

- è vietato occupare con le proprie lavorazioni aree esterne al proprio stand, e qualora ciò fosse impossibile per provate esigenze tecniche, vanno comunque sempre garantite le necessarie vie di fuga nelle corsie. In tal caso dovrà essere verificato, da parte dell'azienda che utilizza gli spazi esterni a quelli del proprio stand, che ciò non costituisca pericolo per i lavoratori delle altre aziende;
- per quanto attiene l'utilizzo di automezzi o carrelli all'interno del Quartiere Fieristico, le aziende devono attenersi rigorosamente alle seguenti prescrizioni:
 - la velocità dei veicoli dovrà essere sempre inferiore a 30 km./ora;
 - in caso di soste prolungate con automezzi si deve spegnere il motore;
 - è obbligatorio parcheggiare unicamente negli spazi a ciò preposti;
 - è vietato ostruire con la fermata del proprio mezzo, le vie dedicate alla circolazione d'emergenza, le vie di fuga o gli accessi ai padiglioni.

1/d Smontaggio stands

A conclusione della manifestazione, l'area deve essere riconsegnata entro i termini stabiliti. E' obbligatoria la rimozione e l'allontanamento dal Quartiere dei materiali utilizzati per l'allestimento (pareti, controsoffitti, rivestimenti ecc.) nonché di eventuali residui di nastri biadesivi e simili. Durante la fase di smontaggio degli stands devono essere rispettate tutte le norme di prevenzione infortuni.

2. SICUREZZA

2/a Norme da osservare e responsabilità

L'Espositore è tenuto, durante l'esecuzione di tutti i lavori che svolgerà direttamente o tramite terzi all'interno del Quartiere fieristico, al rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro sia nei confronti dei propri lavoratori dipendenti che di quelli dipendenti di altre Ditte comunque presenti nelle aree espositive a qualunque titolo.

La principale normativa di riferimento è la seguente:

- D. M. 10 marzo 1998 (norme generali di prevenzione incendi);
- D.M. 19 agosto 1996 e s.m.i. (norme di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo);
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);
- D.P.R. 459/96 es.m.i. (norme sulla sicurezza delle macchine);
- Norme CEI, UNI, EN ecc. (specifiche per i rispettivi settori di attività lavori ed installazioni);
- leggi, regolamenti e disposizioni di Pubblica Sicurezza.

L'espositore assume a suo esclusivo carico la responsabilità civile e penale per eventuali danni causati dall'inosservanza o dalla violazione delle norme vigenti in materia e di tutte le prescrizioni riportate nel presente Regolamento, obbligandosi inoltre a tenere sollevato l'Ente Fiera da eventuali richieste risarcitorie avanzate da terzi. L'espositore dovrà informare il proprio personale e le aziende per esso operanti nel quartiere fieristico circa le prescrizioni ed i divieti del presente Regolamento e circa le condizioni generali di partecipazione. L'inosservanza delle norme suddette e delle condizioni generali del presente Regolamento da diritto all'Ente Fiera a diffidare la ditta o a prendere provvedimenti cautelativi nei confronti della stessa anche attraverso l'ingiunzione di smobilizzazione parziale o totale dello stand e la dichiarazione di non agibilità dello stand stesso

Per questioni di sicurezza è vietato lasciare attivata l'alimentazione dell'energia elettrica dell'impianto servente lo stand, nelle ore di chiusura del quartiere fieristico, anche in fase di allestimento e disallestimento.

Nel caso in cui l'espositore per oggettiva necessità di mantenimento delle merci esposte abbia necessità di mantenere attiva l'alimentazione del proprio stand anche in orari notturni dovrà darne comunicazione scritta all'ufficio tecnico dell'Ente.

L'inosservanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all'autorità giudiziaria.

2/b Servizio Tecnico di Sicurezza (S.T.S.)

L'Ente mantiene permanentemente costituito un Servizio Tecnico di Sicurezza composto da tecnici qualificati incaricati di accertare la rispondenza di strutture, manufatti, impianti ed allestimenti alle vigenti disposizioni legislative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, impianti elettrici, prevenzione incendi.

Il Servizio ha il compito sia di esaminare i progetti che di eseguire direttamente sopralluoghi nei posteggi; ha la facoltà di far asportare dal posteggio materiali combustibili, infiammabili o comunque ritenuti pericolosi; ha inoltre la facoltà di far rispettare attraverso comunicazione verbale e/o scritta qualsiasi misura ritenuta utile ai fini della sicurezza generale. Gli Espositori si impegnano ad adottare prontamente ogni accorgimento indicato dal Servizio di sicurezza.

Gli Espositori o i responsabili dei posteggi dovranno consentire tutte le ispezioni e fornire tutte le informazioni ed i documenti obbligatori quali dichiarazioni e certificati per i materiali classificati ai fini della reazione al fuoco, schemi e caratteristiche degli impianti e delle installazioni ecc. e come meglio dettagliati nei paragrafi successivi.

La costituzione e il funzionamento del S.T.S. sono misura prudenziale e collaborativa da parte dell'Ente, ma non coinvolgono la sua responsabilità per la mancata osservanza da parte degli Espositori di norme di legge ed altre disposizioni vigenti.

3. SERVIZI TECNICI - UTENZE

Nei limiti degli impianti a propria disposizione l'Ente può provvedere alla erogazione ai singoli posteggi di energia elettrica, di acqua, di aria compressa, nonché al collegamento dei posteggi stessi alla rete telefonica.

Installazione ed esecuzione degli impianti: l'Espositore per la parte di impianto di sua competenza, fra il punto di consegna dell'Ente ed i punti di suo utilizzo, dovrà usare materiali ed apparecchiature conformi alle norme vigenti. I collegamenti alle prese di consegna dovranno essere effettuati solo dal personale della ditta specializzata autorizzata dall'Ente.

È fatto assoluto divieto all'Espositore di collegarsi al punto di consegna dell'Ente in modo diretto utilizzando personale non autorizzato dallo stesso. L'Espositore esonera l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che potessero derivare a persone od a cose dagli impianti eseguiti direttamente.

3/a Installazioni elettriche

Forniture dell'energia: l'erogazione di energia elettrica per impianti con assorbimenti superiori alla fornitura compresa nella quota di partecipazione deve essere richiesta attraverso la compilazione dell'apposito modulo, nel quale sono indicate le condizioni di fornitura, le relative tariffe e le specifiche operative.

Osservanza di leggi e regolamenti: l'Espositore dovrà rispettare tutte le leggi e le norme CEI in vigore alla data della manifestazione, con particolare riguardo alle seguenti: Legge n. 186 del 1 marzo 1968 - Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 - D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - Legge n. 791 del 18 ottobre 1977 - Norma CEI 64-8, con specifica attenzione alla Parte 4 "Prescrizioni per la sicurezza" ed alla Parte 7 "Ambienti ed applicazioni particolari" nelle Sezioni 711 "Fiere, mostre e stand", 751 "Ambienti a maggior rischio in caso di incendio" e 752 "Impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento".

Imprese abilitate: tutte le opere elettriche dovranno essere eseguite da impresa abilitata ai sensi dell'art. 3 del Decreto 22/01/2008 n. 37, ovvero in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti nell'articolo 4 del decreto medesimo; l'impresa, ovvero i propri addetti all'installazione, dovrà essere in grado di esibire in qualsiasi momento, dietro richiesta dell'Ente o del S.T.S., il certificato dei requisiti tecnico-professionali. Qualora si accertasse che l'impresa non è provvista dei requisiti, i lavori verranno immediatamente sospesi.

Tipi di installazioni: la fornitura di energia elettrica all'Espositore può avvenire in due modi:

a) mediante cavo messo a disposizione dall'Ente, con terminazioni libere, alle quali l'espositore si conatterà con mezzi propri. In tal caso le installazioni vengono definite **impianto elettrico** del posteggio.

b) mediante connessioni presa-spina da quadro o torretta messi a disposizione dall'Ente. In tal caso le installazioni vengono definite **allestimento elettrico** del posteggio.

Impianto elettrico del posteggio: è soggetto ad obbligo di progettazione da parte di tecnico abilitato; il progetto, fatto eseguire a cura e spese dell'Espositore, sarà sottoposto alla approvazione preventiva dell'Ente.

L'allacciamento alla rete può essere effettuato solo dall'Ente o da aziende e personale incaricati dallo stesso.

Allestimento elettrico del posteggio: non richiede la progettazione, dovrà comunque essere eseguito da installatore abilitato. L'allacciamento alla rete può essere effettuato solo dall'Ente o da aziende e personale incaricati dallo stesso.

Dichiarazione di conformità: successivamente all'avvenuta installazione degli impianti e/o degli allestimenti elettrici negli stands, ciascun Espositore e/o Allestitore è tenuto a presentare all'Ente la "Dichiarazione di Conformità alla regola dell'arte" dell'impianto elettrico, prevista dal Decreto 22.01.2008 n. 37, redatta dall'impresa installatrice degli impianti e/o allestimenti su modello conforme all'Allegato I del decreto stesso, completo in ogni sua parte, con uniti gli allegati obbligatori necessari a seconda della tipologia di installazione elettrica, ovvero *relazione con tipologie dei materiali utilizzati, schema dell'impianto realizzato* (anche in forma descrittiva) o *progetto* ove previsto, copia del *certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali* (modelli della dichiarazione e di alcuni allegati obbligatori sono inclusi nel fascicolo servizi). Copia della Dichiarazione di Conformità e dei relativi allegati dovrà

essere conservata presso lo stand e dovrà essere esibita in caso di richiesta dei tecnici del Servizio Tecnico di Sicurezza di Umbriafiere S.p.A., dei membri della Commissione Provinciale e/o Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

In caso di mancata consegna della Dichiarazione di Conformità l'Ente non consentirà l'allacciamento dell'impianto e/o dell'allestimento elettrico al punto di consegna dell'energia e se ciò è già avvenuto ne comanderà il distacco.

A insindacabile giudizio dei componenti del Servizio Tecnico di Sicurezza di Umbriafiere S.p.A., in caso di allestimenti elettrici costituiti da semplici apparecchi utilizzatori, connessi direttamente alle prese dei quadretti o delle torrette, messi a disposizione dall'Ente, od al massimo tramite una prolunga con prese mobili multiple, la Dichiarazione di Conformità non è necessaria, fermo restando la compilazione e la sottoscrizione di una dichiarazione dell'espositore e/o allestitore che attesti la rispondenza dei materiali utilizzati e l'esecuzione della loro installazione alle normative tecniche vigenti ed a quanto previsto nel presente Regolamento Tecnico - Parte I.

3/b Prescrizioni per le installazioni elettriche

Caratteristiche della fornitura di energia elettrica: sistema TN-S; distribuzione trifase con neutro a tensione nominale 400/230V, oppure monofase a tensione nominale 230V; frequenza 50Hz.

Tutti i componenti elettrici dovranno essere conformi alla legge n. 791 del 18 ottobre 1977 "Attuazione della direttiva del Consiglio della comunità europea n. 73/23/CEE", relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.

Tutti i componenti dovranno essere obbligatoriamente marchiati "CE" e preferibilmente avranno il Marchio Italiano di Qualità (IMQ) o equivalente europeo oppure contrassegno CEI.

Apparecchiature in esposizione: le apparecchiature elettriche non facenti parte dell'impianto o dell'allestimento ma costituenti oggetto di esposizione, potranno essere alimentate soltanto se marcate "CE" e conformi alla legge 791/77 (sono ritenute conformi le apparecchiature provviste di Marchio Italiano di Qualità o equivalente europeo oppure contrassegno CEI); in particolare, macchine per elaborazione dati, macchine contabili, apparecchiature per ufficio e simili dovranno essere conformi alla norma CEI 74-2 (EN 60 950).

Vetrine e simili: le vetrine, le bacheche o simili dispositivi di esposizione, se dotati di illuminazione, dovranno essere conformi alla norma CEI 64-11 "Impianti elettrici nei mobili" e dovranno essere realizzati in modo da contenere o supportare apparecchi illuminanti conformi alle normative; non sono ammessi dispositivi di esposizione contenenti lampade semplicemente collegate all'interno.

Gli apparecchi illuminanti impiegati dovranno essere montati in modo che non se ne alteri l'equilibrio termico ed in modo che non vengano danneggiati i cavi di alimentazione, sia nel montaggio che nell'esercizio.

Criteri generali di installazione: tutti i componenti elettrici, compresi gli apparecchi utilizzatori, dovranno essere installati per quanto possibile fuori portata di mano del pubblico; l'altezza minima da terra di eventuali lampade non racchiuse in adeguati involucri e di cavi posati in vista non all'interno di canalizzazioni dovrà essere di 2.5 m.

Il quadro di alimentazione del posteggio, le connessioni, le derivazioni e i comandi, non dovranno essere accessibili al pubblico.

Per gli apparecchi utilizzatori esposti in dimostrazione di funzionamento è ammessa l'accessibilità da parte del pubblico, purché essi siano conformi alle specifiche normative e regolarmente connessi alla rete, nel pieno rispetto della protezione contro i contatti diretti ed indiretti; l'Espositore avrà comunque cura che l'uso di questi apparecchi da parte del pubblico avvenga sotto la sua sorveglianza.

Tutti i componenti elettrici devono essere installati in modo da evitare che le persone o qualsiasi altro materiale posto nelle vicinanze subiscano gli effetti dannosi derivati dal calore sviluppato o gli effetti dell'irraggiamento termico; ciò al fine di evitare combustioni o deterioramento di materiali, ustioni, riduzioni della sicurezza di funzionamento dei componenti elettrici.

In particolare si precisa che è vietato usare apparecchi di riscaldamento elettrici di qualsiasi tipo.

I componenti elettrici che possono raggiungere temperature superficiali pericolose non possono essere collocati a contatto o in vicinanza di materiali facilmente combustibili; in tal caso si deve interporre uno schermo realizzato con materiale incombustibile (classe di reazione al fuoco 0) e termicamente isolante.

Nel caso di apparecchi illuminanti dotati di ballast e marchiati con il simbolo F questa precauzione non è necessaria. L'Espositore provvederà a prendere adeguate precauzioni se gli abbassamenti di tensione o la mancanza ed il successivo ripristino della tensione possono comportare pericoli per le persone per le cose o per gli allestimenti del posteggio.

Protezione contro i contatti diretti: tutte le parti attive dovranno essere protette mediante isolamento o involucri e barriere tali da assicurare almeno il grado di protezione IPxxB (non accessibilità al dito di prova).

Come protezione aggiuntiva si prescrive che a monte di tutti gli impianti e degli allestimenti sia installato un interruttore differenziale ad alta sensibilità con corrente nominale di intervento $I_{dn} = 0,03$ A; qualora la protezione differenziale messa a disposizione dall'Ente sia di taratura superiore, l'installatore provvederà ad impiegarne una con la taratura richiesta.

Protezione contro i contatti indiretti: la consegna dell'energia all'Espositore avviene sotto protezione differenziale, per cui tutte le installazioni a valle

saranno dotate di conduttore di protezione di sezione adeguata e tutti i componenti che lo richiedono vi saranno regolarmente connessi.

Non è ammesso in nessun caso collegare il conduttore di protezione a quello di neutro.

Protezioni contro le sovracorrenti: nel caso di impianto elettrico del posteggio il dimensionamento delle protezioni ed il loro coordinamento con la sezione dei conduttori sarà eseguito a cura del progettista.

Nel caso di allestimento elettrico del posteggio sarà cura dell'installatore verificare che le apparecchiature presenti nei quadretti o nelle torrette messi a disposizione dall'Ente, siano idonee a garantire il coordinamento con la sezione dei conduttori impiegati; se necessario, l'installatore stesso provvederà a dotare l'allestimento elettrico di protezioni integrative.

Per le portate massime ammissibili dei cavi si veda il paragrafo seguente.

Cavi: i cavi da impiegare devono essere esclusivamente di tipo multipolare flessibili isolati in PVC sottogaina antiabrasiva di PVC di qualità TM1 (es. FROR 450/750V), con sezione minima di 1,5mm² ed in ogni modo del tipo non propagante l'incendio (norma CEI 20-22), a ridotta emissione di gas corrosivi (norma CEI 20-37/2) e con tensione nominale minima 450/750V (Uo/U).

Queste prescrizioni non si applicano per i cordoni di alimentazione propri degli apparecchi utilizzatori, che devono rispettare le norme costruttive dell'apparecchio stesso.

Tutti i cavi debbono avere il proprio conduttore di protezione. Non sono ammessi altri tipi di cavi; in particolare non è consentito l'impiego di cavi per posa fissa e cavi unipolari, salvo i casi in cui, data la corrente d'impiego prevista nella conduttura, sia necessario utilizzare cavi con sezione dei conduttori superiore rispetto quella massima in commercio per i cavi sopra specificati, in questi casi i cavi devono comunque essere del tipo multipolare, non propagante l'incendio (norma CEI 20-22), a ridotta emissione di gas corrosivi (norma CEI 20-37/2) e con tensione nominale minima 450/750V (Uo/U).

Le portate massime ammissibili per i cavi multipolari isolati in PVC, per temperatura ambiente di 30 °C sono:

Circuiti monofase		Circuiti trifase con neutro	
Sezione e Formazione	Portata Ammessa (A)	Sezione e Formazione	Portata Ammessa (A)
3G1,5	17	5G1,5	15
3G2,5	22	5G2,5	21
3G4	30	5G4	28
3G6	40	5G6	36

I tipi di posa ammessi sono: in tubo o canale, metallici o isolanti; semplicemente in vista, in questo caso saldamente ancorati e posti fuori portata di mano del pubblico; i tratti di conduttura che, per particolari esigenze, sono posati a pavimento, devono essere limitati al minimo ed essere meccanicamente protetti da canali o altri involucri e non possono essere installati in zone di transito di pubblico.

Binari prefabbricati

Possono essere impiegati per circuiti di illuminazione; devono essere installati ad altezza non inferiore a 2,5 metri.

Apparecchi illuminanti

Devono essere installati fuori portata di mano; devono quindi essere protetti da schermi o barriere oppure essere posti ad un'altezza di almeno 2,5 metri da terra.

Il fissaggio deve essere robusto in modo da evitare qualsiasi pericolo di caduta o sconnessione accidentale.

Tutti gli apparecchi illuminanti debbono essere di tipo resistente alla fiamma e all'accensione.

Nel caso di installazione sospesa il montaggio deve avvenire in modo che il movimento non danneggi i cavi di alimentazione, che non devono essere sottoposti ad alcuna sollecitazione meccanica.

Non è ammessa l'installazione su supporti combustibili, ad eccezione degli apparecchi dotati di ballast e marchio F.

Deve essere tenuta una adeguata distanza dagli oggetti illuminati; in particolare, per i faretti ed i piccoli proiettori questa distanza deve essere:

Fino a 100W	0,5 metri
Da 100 a 300W	0,8 metri
Da 300 a 500W	1,0 metri

Tutti gli apparecchi illuminanti con lampade ad alogeni e quelli con lampade ad alogenuri debbono essere del tipo con schermo di sicurezza per la lampada.

Quadretti e torrette di alimentazione: per ogni posteggio all'interno dei soli padiglioni 7, 8 e 9, l'Ente mette a disposizione uno o più dispositivi di alimentazione, quali torrette o quadretti, completi di protezione; a questi quadretti l'allacciamento avverrà mediante connessione presa-spina.

Sarà cura dell'installatore verificare l'idoneità della taratura delle protezioni in rapporto alle condutture ed alle apparecchiature alimentate; qualora la taratura non risultasse idonea l'installatore stesso provvederà a dotare l'allestimento delle necessarie protezioni.

Prese a spina: tutte le prese dovranno essere installate in luogo non accessibile al pubblico ed in modo da non costituire intralcio al passaggio delle persone; qualora la protezione a monte di una presa o di un gruppo di prese abbia corrente nominale superiore alla loro portata ammissibile si dovrà adottare una protezione locale da sovracorrente.

Sono ammesse esclusivamente prese e spine con marchio italiano di qualità (IMQ) o equivalente europeo.

Prese a spina mobili multiple (ciabatte): le prese mobili devono essere installate, per quanto possibile, in spazi non accessibili al pubblico ed in modo da non costituire intralcio al passaggio delle persone; le stesse devono avere corrente nominale generale di 16A, tensione nominale non inferiore a 230V ed essere conformi alle norme CEI 23-5, CEI 23-16, CEI 23-50 (IEC 884-1).

Qualora la protezione a monte delle prese mobili abbia corrente nominale superiore alla loro portata ammissibile si dovrà adottare una protezione locale da sovracorrente.

Sono ammesse esclusivamente prese mobili multiple con marchio italiano di qualità (IMQ) o equivalente europeo.

Connessioni: le derivazioni e le giunzioni debbono essere eseguite con morsetti o appositi dispositivi, opportunamente racchiusi in involucri o custodie, oppure tramite connessioni mobili prese-spine, verificando che le stesse abbiano corrente nominale adeguata ai dispositivi di protezione contro le sovracorrenti previsti per le condutture che collegano, siano fuori della portata di mano ed adeguatamente fissate.

Motori: devono essere sempre protetti da specifico dispositivo di protezione termica regolabile (relè o interruttore salvamotore) quando di potenza superiore a 500W inoltre, se sono di potenza maggiore di 15 kW, è obbligatorio l'avviamento mediante dispositivo che limiti l'intensità della corrente di spunto.

Rifasamento: tutte le apparecchiature dovranno funzionare con un fattore di potenza (cos φ) non inferiore a 0,9.

Quelle apparecchiature che, per loro natura, hanno un fattore di potenza non adeguato, dovranno essere rifasate.

Ricarica accumulatori: non è consentita nelle aree al chiuso.

Lampade a scarica a catodo freddo ad alta tensione: devono essere installate, a seconda della tipologia di apparecchio, nel completo rispetto della norme CEI 34-86 o CEI 34-104.

Bassissima tensione: sono ammessi soltanto gli impianti a bassissima tensione di sicurezza (SELV) alimentati da trasformatori di sicurezza costruiti secondo la norma CEI EN 61558-2-6 (CEI 96-7). Gli impianti devono avere estensione limitata ed essere separati da tutti gli altri circuiti a tensione ordinaria. Deve essere prevista protezione contro le sovracorrenti sia al primario che al secondario del trasformatore. Le parti attive e le masse relative ai circuiti SELV non devono essere collegati a terra.

3/c Fornitura di acqua e aria compressa

Condizioni della fornitura: l'allaccio alla rete idrica e relativo scarico, e all'impianto di aria compressa, dovranno essere richiesti con l'impiego dell'apposito modulo nel quale sono indicate le condizioni di fornitura, le relative tariffe e le specifiche operative.

L'Ente declina qualsiasi responsabilità in merito a danni o difetti imputabili alla quantità o qualità di aria o acqua erogata.

4. PREVENZIONE E PROTEZIONE CONTRO GLI INCENDI

L'Espositore è tenuto ad osservare e far osservare dagli allestitori del posteggio le norme vigenti in materia di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo; è tenuto altresì ad impiegare materiali di rivestimento ed arredo di tipo classificato. L'Espositore assume a suo esclusivo carico la responsabilità civile e penale per eventuali danni causati dalla inosservanza o dalla violazione delle norme vigenti.

Materiale per gli allestimenti dei posteggi: tutti i materiali combustibili impiegati per gli allestimenti dovranno essere classificati ai fini della reazione al fuoco, secondo lo schema seguente:

Rivestimento del pavimento	Classe2
Rivestimento di pedane	Classe 1
Pedane	Classe 1
Pareti e porte	Classe 1 (sia struttura che rivestimento)
Tendaggi e simili	Classe 1
Controsoffitti e ciellini*	Classe 1 (sia struttura che rivestimento)

Tutti i materiali debbono essere classificati come suscettibili di essere investiti dalla fiamma su entrambe le facce, ad eccezione di quelli posati in aderenza a supporto incombustibile. È vietato procedere a trattamenti ignifuganti all'interno dei padiglioni.

Pareti vetrate: nel caso in cui siano previste realizzazioni di pareti vetrate poste a diretto contatto con il pubblico, senza protezione alcuna, devono essere prodotti:

- certificato attestante che si tratta di "vetro stratificato di sicurezza" - norme UNI 7172.

- dichiarazione di montaggio a regola d'arte.

Staticità degli allestimenti e tendostrutture

ciascun Espositore è tenuto a consegnare prima dell'inizio dei lavori di allestimento all'Ente la Dichiarazione di corretto montaggio utilizzando il modulo "Dichiarazione di corretto montaggio"

Dichiarazione di conformità dei materiali: ciascun Espositore è tenuto a consegnare prima dell'inizio dei lavori di allestimento all'Ente copia dei certificati di classificazione dei materiali utilizzati nel posteggio, accompagnata dal modulo "Prevenzione incendi" debitamente compilato e sottoscritto.

Tutti i materiali classificati impiegati negli allestimenti dovranno essere accompagnati da:

- dichiarazione del venditore o dell'installatore redatta sul modello allegato al fascicolo informazioni

- fotocopia dell'atto d'omologazione del Ministero dell'Interno.
I materiali per i quali i predetti documenti siano mancanti, incompleti o redatti in modo scorretto non saranno accettati e l'Ente ne ordinerà la rimozione immediata.

Estintori: in ogni posteggio saranno collocati, a cura dell'Ente, in posizione ben visibile ed accessibile, estintori di tipo a polvere di taglia minima pari a 6 kg, per classi di incendio 34A e 233 BC, omologati ai sensi del D.M. 7 gennaio 2005; gli estintori saranno impiegati secondo la taglia, la quantità e la collocazione reputati necessari dall'Ente.

L'Espositore ha l'obbligo di garantire che il proprio personale presente nei posteggi sappia usare gli estintori.

Divieto di Fumo: in tutte le aree al chiuso è vietato fumare.

Uscite di sicurezza: al momento di prendere possesso dell'area assegnata, il titolare del posteggio è obbligato a prendere visione e far prendere visione ai propri dipendenti dell'ubicazione delle uscite di sicurezza e dei percorsi per raggiungerle. Nessun allestimento dovrà in alcun modo ostruire in tutto o in parte il sistema di vie d'uscita né occultare le relative segnalazioni. È vietato parcheggiare automezzi dinanzi alle uscite di sicurezza e nelle loro vicinanze. Gli automezzi che non rispettino questa disposizione verranno rimossi forzatamente e le spese di rimozione e custodia saranno a carico del proprietario.

Materiali cartacei: è consentito conservare all'interno dei posteggi cataloghi, stampati ed ogni altro di materiale cartaceo soltanto nella quantità minima necessaria al fabbisogno giornaliero.

Precauzioni negli allestimenti: durante la fase di allestimento e preparazione dei posteggi sono vietate tutte le operazioni in loco che costituiscano lavorazione di materiale grezzo adattamenti verniciature a spruzzo; è vietato l'uso di macchine per la lavorazione del legno, saldatrici di qualsiasi tipo, attrezzature a fiamma libera, macchine con funzionamento a motore a scoppio.

Prescrizioni per i posteggi: tutti i posteggi dovranno essere sempre immediatamente accessibili in ogni loro parte al personale dell'Ente ed al personale di prevenzione incendi, soprattutto durante gli orari di pausa o di chiusura. All'interno dei posteggi è consentita la realizzazione di locali ufficio per il ricevimento dei visitatori o per il deposito dei materiali. Questi locali non debbono mai essere chiusi a chiave. È vietato usare le intercapedini per il deposito di materiali.

L'inosservanza delle presenti norme dà diritto all'Ente di prendere provvedimenti cautelativi nei confronti della ditta con posizione antincendio irregolare, che potranno comportare, nel caso venissero adottate delle misure integrative delle condizioni globali di sicurezza, l'addebito delle corrispondenti spese, o l'ingiunzione di smobilizzazione parziale o totale del posteggio e la dichiarazione di non agibilità dello stesso.

5. DISPOSIZIONI IN CASO DI INCENDIO O SITUAZIONI DI PERICOLO

L'Ente Fiera è dotato di una propria squadra di vigilanza antincendio e del servizio di presidio a cura dei Vigili del Fuoco.

All'interno del Quartiere fieristico sono presenti sistemi di spegnimento incendi (estintori portatili, idranti) adeguatamente posizionati, segnalati e sottoposti a periodica manutenzione secondo le disposizioni di legge.

Sono altresì presenti uscite di emergenza per l'evacuazione in caso di pericolo, in numero adeguato in base alle dimensioni dei luoghi, segnalate e dotate di illuminazione di emergenza.

Chiunque accerti l'esistenza o il probabile insorgere di un evento che può rappresentare un pericolo per la incolumità delle persone o tale da recare danni a cose (fumo, incendio, fughe di gas, oggetti sospetti, ecc.) deve avvertire con immediatezza il n. 115 "Vigili del Fuoco", ovvero la segreteria generale della mostra, il cui ufficio è posto tra il padiglione 8 ed il padiglione 9, oppure tramite telefono al numero **075 8001037 oppure 075 8004005**, o solo nei periodi di apertura al pubblico rivolgersi al punto di presidio dei Vigili del Fuoco posto al padiglione 9, e fornire le seguenti informazioni:

- indicazione del luogo dove si è verificato l'evento (padiglione, etc.....)
- descrivere il tipo di evento (incendio, fuga di gas.....)
- entità dell'evento
- indicazione della presenza di feriti e se noto il loro numero
- dati di chiama (cognome/nome, numero di telefono

Una volta eseguite le predette operazioni, allontanarsi dalla zona pericolosa in modo da non correre rischi indebiti.

All'ordine di evacuazione, impartito dall'Ente organizzatore, o dagli organi preposti alla sicurezza attraverso l'impianto fisso o mobile di diffusione sonora, tutte le persone presenti devono dirigersi verso le uscite di emergenza del settore in cui si trovano ed tenere il seguente comportamento:

- Mantenere la calma
- Per i soli espositori disattivare l'alimentazione del proprio impianto elettrico
- Evitare di trasmettere il panico ad altre persone
- Prestare assistenza a chi si trova in difficoltà
- Attenersi scupolosamente agli ordini impartiti dagli addetti all'emergenza
- Uscire rapidamente, ma senza correre, seguendo l'apposita segnaletica e allontanarsi dall'area di pericolo;
- Raggiungere il luogo di raccolta stabilito nel piano di emergenza
- Non trattenersi nei punti di transito per non intralciare gli interventi ed i mezzi di emergenza;
- Seguire le vie di evacuazione predisposte, segnalate ed evidenziate nelle planimetrie esposte
- Non utilizzare percorsi diversi da quelli segnalati

- Raggiungere le zone di raduno esterne all'edificio segnate nelle planimetrie esposte
- Non rientrare nell'edificio fino a quando non vengono ripristinate le condizioni di sicurezza

5/a DISPOSIZIONI IN CASO DI MALORE

Chiunque accerti casi di malore da parte di una o più persone deve avvertire con immediatezza il n. 118 "Emergenza sanitaria" e rivolgersi al punto di presidio di Pronto Soccorso posto al padiglione 8 (attivo solo nei periodi di apertura al pubblico) o presso la segreteria generale della mostra, il cui ufficio è posto tra il padiglione 8 ed il padiglione 9, oppure tramite telefono al numero **075 8001037 oppure 075 8004005**, e fornire le seguenti informazioni:

- indicazione del luogo dove si trova il malcapitato/i (padiglione, zona
- dati di chi chiama (cognome/nome, numero di telefono

6. NORME SANITARIE

La disciplina sanitaria per l'attività di produzione, distribuzione, vendita e somministrazione di alimenti e bevande, effettuate in forma ambulante in occasione di sagre, fiere ed analoghe manifestazioni, è prevista dal Regolamento CE 852/2004, dal D.G.R. Regione Umbria n. 613/2007, e successive modifiche, (D.D. Reg.Umbria n. 6333 del 17/07/2008).

La suddetta normativa prevede che la Denuncia di Inizio Attività (DIA) per fiere, mercati, sagre ecc. possa essere presentata direttamente dall'Organizzatore, per tutti gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) che partecipano alle manifestazioni stesse.

E' pertanto necessario che i singoli Operatori (OSA) inviino obbligatoriamente all'Organizzazione della manifestazione, i sottoelencati modelli, compilati in ogni loro parte, in modo di consentire la Registrazione delle loro attività presso l'A.U.S.L. competente.

Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il **10 Marzo 2010** al seguente indirizzo: Umbriafiere S.p.A. – Piazza Moncada – 06083 Bastia Umbra (PG).

Gli espositori interessati sono pregati di rispettare rigorosamente le presenti disposizioni, pena l'esclusione dalla manifestazione e per non incorrere nelle sanzioni amministrative previste.

Il modello predisposto e allegato dall'Ente Organizzatore è il Mod. G e relativi allegati.

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE:

- **Modello richiesta** di inserimento in DIA datato e firmato (mod.1).
- **Relazione Tecnica** sui requisiti in materia d'igiene datata e firmata (mod.2).
- **Planimetria** datata e firmata, dei locali o dello spazio dove viene svolta l'attività oggetto della presente richiesta (mod.3).
- **Fotocopia di un documento valido di identità** del richiedente, datata firmata.

7. RESPONSABILITÀ

L'Espositore assume a proprio carico ogni responsabilità per eventuali incendi e danni di qualsiasi natura causati dalla inosservanza delle norme vigenti in materia e delle suddette prescrizioni e dei suindicati divieti, obbligandosi inoltre a tener sollevato l'Ente organizzatore da eventuali richieste risarcitorie avanzate da terzi.

8. MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Ogni eventuale disposizione legislativa o regolamentare che dovesse modificare la normativa del presente Regolamento si intenderà automaticamente ed immediatamente applicabile ancorché il regolamento non sia stato modificato o variato su tali punti.

È inoltre facoltà dell'Ente adottare in qualsiasi momento i provvedimenti che riterrà più opportuni, e che l'Espositore dovrà immediatamente applicare, in tema di prevenzione incendi, igiene sul lavoro, prevenzione infortuni e danni, incolumità dei partecipanti e dei visitatori.

Questi ultimi provvedimenti potranno essere portati a conoscenza degli Espositori con qualsiasi mezzo, e prevarranno sulle disposizioni generali in precedenza adottate.

9. ALTRI OBBLIGHI-DOMICILIO LEGALE - NORME APPLICABILI - GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO COMPETENTE

E' fatto obbligo all'Espositore di attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione incendi, alla prevenzione infortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti dell'Ente. L'Espositore si impegna ad osservare, e a far osservare dai propri dipendenti e collaboratori, tutte le disposizioni regolamentari emesse da questo Ente. In caso di inosservanza di ogni obbligo, di ogni disposizione regolamentare e di ogni norma di legge, l'Ente è legittimato ad intervenire direttamente, agendo anche con proprio personale di servizio.

L'Espositore ed i terzi operanti per suo conto nel Quartiere Espositivo devono impiegare personale con rapporto di lavoro subordinato o autonomo nel rispetto delle vigenti normative in materia. L'Espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede dell'Ente, ed accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Perugia. Il rapporto fra l'Ente, l'Espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane.